



REPUBBLICA ITALIANA

55/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al n. **60870** del registro di segreteria, promosso da **FEGATELLI Luca** (c.f. FGTLCU64T20A345Z), nato a L'Aquila il 20 dicembre 1964 e residente in Roma, alla via Giuseppe Rosaccio n. 97, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario D'Urso (c.f. DRSMRA34A27H703O, pec: studioavvdurso@pec.it) ed Antonio D'Urso (c.f. DRSNTN69C01H703G, pec: avvantoniodurso@pec.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Luigi Rizzo n. 50, presso il dott. Ugo Caminiti, in virtù di procura in calce al ricorso per revocazione

contro

Procura Generale della Corte dei conti

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 139/2019, resa dalla Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, depositata in data 13 giugno 2019

Visto il ricorso;

Esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 19 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avv. Antonio D'Urso, anche in sostituzione dell'avv. Mario D'Urso per il ricorrente ed il V.P.G. Arturo Iadecola per la Procura generale

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 139 depositata in data 13 giugno 2019, questa Sezione giurisdizionale centrale di Appello, respingeva l'atto di gravame interposto da Fegatelli Luca, già direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio e da altri due appellanti, confermando integralmente la sentenza n. 373/2018, depositata in data 9 luglio 2018, della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio che, previa applicazione del potere di riduzione dell'addebito, condannava l'odierno ricorrente al pagamento della somma di euro 15.000,00, in favore della Regione Lazio.

La fattispecie di danno veniva individuata nell'adozione della determinazione dirigenziale n. A2282/2011, recante l'approvazione del bando di concorso regionale per l'assunzione di 40 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato e contenente una clausola di riserva del 50% dei posti al

personale interno, sin dalla fase delle prove preselettive del concorso, anziché dopo il superamento delle prove orali.

Tale vizio di legittimità del bando determinava l'annullamento delle predette prove di selezione, in virtù di provvedimento in autotutela assunto dall'odierno ricorrente, in seguito ad apposito parere rilasciato da un professionista legale.

Conseguentemente, l'importo del danno veniva quantificato nell'esborso finanziario sostenuto dalla Regione Lazio per lo svolgimento della fase preselettiva del concorso successivamente annullata.

Con ricorso depositato il 19 giugno 2023 e notificato, mediante posta elettronica certificata in data 11 luglio 2023, alla Procura generale ed alle altre parti del giudizio di appello, il ricorrente ha chiesto la revocazione della su richiamata sentenza di questa Sezione n. 139/2019 deducendo, *ex art. 202*, comma 1, lett. d), c.g.c., di essere venuto in possesso, in data 21 febbraio 2023, di un documento decisivo rappresentato dalla nota prot. n. 73818 del 5 ottobre 2010, a firma del dott. Salvatore Ronghi, Segretario generale della Regione Lazio che, con tono perentorio, lo avrebbe invitato a non intervenire nell'attività amministrativa afferente al bando di concorso, rivelatosi poi contenere l'illegittima clausola di riserva del 50% dei posti al personale interno anche in fase preselettiva, trattandosi di materia rientrante nella "*esclusiva competenza del Direttore regionale competente in materia di personale*".

Secondo il ricorrente, il momento della scoperta di tale documento decisivo emergerebbe dalla dichiarazione prot. n. 3770 del 21 febbraio 2023 del

Direttore della società Lazio Crea Spa, addetta, tra l'altro, all'archiviazione dei documenti regionali.

Aggiunge il ricorrente che, all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, si trovava nella impossibilità materiale di poter ottenere dalla Regione Lazio la documentazione necessaria alla sua difesa, in quanto destinatario, per il periodo dal 9/01/2014 al 10/06/2014, della misura cautelare della "sospensione obbligatoria" dal servizio, mentre dal 21/06/2014 al 07/01/2019 veniva collocato in "sospensione facoltativa" dal servizio, tant'è che era stato disattivato il suo *badge* di ingresso, mentre, con nota *e-mail* del 28 novembre 2019, il Segretario generale presso la Presidenza regionale non gli avrebbe consentito di accedere agli atti necessari per la sua difesa nel giudizio contabile.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il documento che lo diffidava dall'ingerirsi nella procedura concorsuale in questione rappresenta la "*prova principe*" atta a fornire la dimostrazione della sua estraneità alla vicenda e che, se nota, avrebbe interrotto il nesso di causalità ed impedito l'addebito per colpa grave dovendosi anche considerare che egli aveva provveduto ad annullare in autotutela la su richiamata determinazione n. A2282/2011 contenente l'approvazione del bando di concorso da cui scaturiva il danno erariale, scelta ritenuta, poi, legittima dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze n. 6429 e n. 6430 del 2012.

Il ricorrente Fegatelli richiama, poi, la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 14783 del 5 novembre 2018 di assoluzione per insussistenza del fatto da reati non riconducibili, tuttavia, alla fattispecie oggetto dell'odierno giudizio.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, la mancata conoscenza da parte del Giudice di appello del predetto documento reputato decisivo avrebbe generato anche un errore di fatto con valenza revocatoria, *ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c.*, per *“errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio”*, in quanto sarebbe stato ritenuto inesistente un fatto documentalmente provato, con conseguente mancato proscioglimento per carenza degli elementi strutturali della responsabilità erariale.

In particolare, il Fegatelli insiste nel rilevare che la sua posizione si differenziava dagli altri soggetti condannati poiché il dott. Micheli aveva svolto l’attività istruttoria inerente alla citata determina n. A2282/2011 di approvazione della procedura concorsuale, mentre l’avv. Donato ne era stato il materiale estensore e firmatario.

Il ricorrente si duole, infine, per la sussistenza di un ulteriore e terzo errore revocatorio di fatto, anch’esso connesso alla mancata conoscenza del documento reputato *“essenziale”*, ribadendo di aver dovuto interrompere la propria azione volta al ripristino della legalità per effetto dell’ordine scritto impartitogli dal Segretario generale della Regione, documento che non sarebbe stato possibile produrre tempestivamente in giudizio e che, se noto, avrebbe condotto all’esclusione dell’elemento soggettivo della colpa grave non potendo aver concorso al prodursi del danno con un comportamento inerte.

In conclusione, il ricorrente chiede di revocare e/o annullare la sentenza n. 139/2019 pronunciata dalla Prima Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, depositata in data 13 giugno 2019, con conseguente assoluzione in sede

rescissoria e, in via subordinata, chiede di ridurre il *quantum debeatur*, in relazione alla riconosciuta rilevanza causale degli errori *ex art. 202, comma 1, lett. d) ed f), c.g.c.*, con vittoria di competenze e spese.

Con memoria depositata in data 27 dicembre 2023, si è costituita la Procura generale eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo di ricorso di cui all'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., non essendo stata fornita la prova che il documento, reputato decisivo dal ricorrente, non avrebbe potuto essere acquisito e prodotto anteriormente in giudizio posto che trattandosi di lettera indirizzata al ricorrente, questi ne era "*per definizione*" a conoscenza, e qualora tale nota non fosse stata effettivamente nella sua materiale disponibilità, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per acquisirla già in fase di invito a dedurre, mentre dagli atti emergerebbe che l'istanza volta ad acquisire l'asserito decisivo documento sarebbe stata formulata soltanto alla fine del 2019.

La Procura generale eccepisce, inoltre, che tale documento si riferirebbe ad una "*bozza di bando di concorso riservato a persone con disabilità*" e dunque ad un procedimento concorsuale diverso da quello oggetto di causa.

Gli ulteriori motivi di fatto sollevati dal ricorrente sarebbero, secondo il Procuratore generale, da reputarsi inammissibili in quanto formulati oltre i termini di cui all'art. 178 c.g.c.

In conclusione, la Procura generale chiede di dichiarare inammissibile ovvero di respingere il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

In data 27 dicembre 2023, la Procura generale ha, inoltre, depositato atto di riscontro della Terza Sezione penale della Corte di Appello di Roma che comunicava la fissazione dell'udienza del 26 marzo 2024 per il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale Penale di Roma richiamata da parte ricorrente.

All'udienza di discussione della causa del 19 gennaio 2024 le parti hanno illustrato le proprie argomentazioni ribadendo le richieste in atti.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con ricorso, depositato in data 19 giugno 2023, Fegatelli Luca, già direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio, ha chiesto la revocazione della sentenza n. 139/2019 emessa da questa Sezione, che confermava integralmente la pronuncia n. 373/2018 assunta dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio che aveva condannato l'odierno ricorrente al risarcimento del danno, in favore della Regione Lazio, per l'importo di euro 15.000,00 ritenendo che, in virtù dell'incarico di direzione generale ricoperto, gravava su di lui l'obbligo di verificare la legittimità del bando di concorso a 40 posti, a tempo pieno e indeterminato di cui alla determinazione dirigenziale n. A2282 del 18 marzo 2011 e contenente l'illegittima clausola di riserva del 50% dei posti al personale interno, già durante la fase delle prove preselettive del concorso, invece che soltanto all'esito delle prove orali.

Nella fattispecie all'odierno esame, il ricorrente deduce la scoperta di un documento reputato decisivo ai fini del giudizio e che non è stato possibile produrre anteriormente per asserita causa di forza maggiore.

Osserva il Collegio che l'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. prevede, tra i casi di revocazione, che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possano essere impugnate quando *“dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*.

Il codice di giustizia contabile contempla, quindi, al pari del codice di procedura civile (art. 395, comma 1, n. 3), c.p.c.), tale ipotesi di revocazione avente natura straordinaria, potendo con essa farsi valere elementi di cui si è scoperta l'esistenza oltre i termini perentori previsti *ex lege* per l'impugnazione.

Ad avviso del Collegio, tale motivo di revocazione, incentrato sulla asserita decisività del documento prodotto nell'odierno giudizio, si appalesa inammissibile per assenza dei presupposti previsti *ex lege* non essendo stata debitamente provata dal ricorrente né la causa di forza maggiore che ne avrebbe impedito la tempestiva esibizione in giudizio, né la asserita decisività dell'atto.

Osserva, al riguardo, il Collegio, quanto alla mancata disponibilità e conseguente mancata produzione in giudizio del predetto documento, che tale atto del 5 agosto 2010 e quindi, antecedente di circa 7 anni rispetto all'avvio del giudizio di primo grado (instaurato con citazione depositata in data 7 marzo 2017), se non già in possesso del ricorrente sin da tale data poiché a lui

destinato, come rilevato dal Procuratore generale, avrebbe potuto, comunque, essere diligentemente richiesto ed acquisito, anche in via telematica, per le asserite esigenze di difesa, non risultando, pertanto, dirimente la circostanza che durante l'intera durata del giudizio contabile il Fegatelli risultava assente dal servizio per effetto dei richiamati provvedimenti disciplinari di sospensione.

Inoltre, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, la nota *mail* del 28 novembre 2019 del Segretario generale non negava affatto l'acquisizione di atti necessari per la difesa in giudizio, limitandosi solo a comunicare che la documentazione richiesta era disponibile *"presso l'archivio generale della Regione Lazio sito in via Ardeatina Km. 22,400 – Roma"* e che, pertanto, occorreva *"riformulare l'istanza indirizzandola alla società Laziocrea s.p.a., attuale gestore del servizio di archiviazione e catalogazione"*.

Il Collegio reputa, pertanto, che non risulta fornita la prova, incombente sull'odierno ricorrente, dell'impossibilità di acquisizione del predetto documento già nel corso del giudizio ordinario di primo grado.

Infatti, l'ipotesi di revocazione in parola, laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce al verificarsi di un avvenimento straordinario che, nella fattispecie in esame, non risulta rilevabile, né documentato.

In ogni caso, non risulta ravvisabile neppure l'ulteriore necessaria condizione afferente alla *"decisività"* del documento in questione posto che dal suo esame il Collegio rileva l'espresso riferimento ad un bando di concorso *"riservato a*

persone con disabilità”, ovvero ad una procedura chiaramente differente rispetto a quella di cui si discute nell’odierno giudizio che, invece, come emerge dalla documentazione agli atti, afferiva ad un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 40 posti, a tempo pieno e indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno, di assistente di area amministrativa (cat. C, pos. economica C1), nel ruolo del personale della Giunta regionale.

La predetta procedura concorsuale, indetta con la determinazione n. A2282 del 18 marzo 2011 e che conteneva l’illegittima clausola di riserva al personale interno sin dalla fase di preselezione, non contempla, infatti, alcun riferimento a *“persone con disabilità”*.

Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio che trattasi di documento privo del requisito di “decisività” richiesto dall’art. 202, comma 1, lett. d) c.g.c. ai fini della revocazione della sentenza e come tale non idoneo a fornire alcun elemento di prova o semplicemente indiziario in merito ai fatti di causa e che, pertanto, non può condurre ad una differente decisione in quanto, seppure fosse stato tempestivamente acquisito agli atti, non avrebbe potuto condurre ad un diverso convincimento della Sezione.

La giurisprudenza contabile di appello e della Suprema Corte di cassazione ha, infatti, già avuto modo di chiarire che la decisività dei nuovi documenti, rinvenuti dopo la sentenza, implica l’idoneità degli stessi a provocare una decisione diversa, mediante la prova diretta dei fatti di causa (Sez. I App., sent. n. 358/2021, Sez. II App., sent. n. 175/2020 e n. 201/2022, Corte di cassazione, sent. n. 28389/2023, n. 13650/2004, n. 8342/1989).

A tanto deve aggiungersi che tale la nota non risulta integrare un precipuo ordine scritto, ma solo l'invito ad evitare eventuali sovrapposizioni lasciando le valutazioni in merito a tale differente bando per persone con disabilità al Direttore vicario della Direzione organizzazione e personale.

Quanto, poi, agli ulteriori prospettati errori di fatto posti dal ricorrente in stretta connessione con l'asserito ritrovamento del predetto documento reputato decisivo, osserva il Collegio che devono ritenersi assorbiti stante l'inammissibilità del ricorso per scoperta di un documento decisivo.

Tali motivi di revocazione si appalesano, comunque, inammissibili per tardività posto che, ai sensi dell'art. 178, comma 4, c.g.c., indipendentemente dalla notifica, la revocazione per motivi di fatto deve essere proposta, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, lettere f), entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Nella vicenda all'odierno esame, appare evidente il superamento di tale termine annuale posto che la pubblicazione della sentenza n. 139/2019, emessa da questa Sezione avveniva mediante deposito in cancelleria in data 13 giugno 2019, mentre il ricorso per revocazione risulta depositato in data 19 giugno 2023, circa quattro anni dopo.

Conseguentemente il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da Fegatelli Luca.

Le spese della sentenza sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso da **FEGATELLI Luca** iscritto al n. **60870** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile.

Spese della sentenza a carico del ricorrente e liquidate in euro 80,00 (Ottanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi